



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Modifiche al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 930 allievi marescialli al 92° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2020/2021.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, il quale dispone che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti il personale militare e delle Forze di Polizia;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 a eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'articolo 87, comma 5, che ha, tra l'altro, sancito la sospensione per n. 60 giorni, dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego (sino al 16 maggio 2020);

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”* e, in particolare, l'articolo 4 riguardante la *“sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6”*;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 259 rubricato *“Misure urgenti per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali”*;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 56431, datata 25 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale n. 18 del 3 marzo 2020, con la quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 930 allievi marescialli al 92° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2020/2021;

TENUTO CONTO che le disposizioni di cui al citato decreto legge n. 34 del 2020 prevedono lo svolgimento delle attività concorsuali nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della salute, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che l’avvenuta sospensione del concorso di cui alla citata determinazione n. 56431/2020 e l’adozione delle richiamate prescrizioni tecniche incidono sull’ordinaria tempistica di svolgimento della procedura reclutativa in argomento;

RILEVATA la necessità di apportare modifiche al bando di concorso in rassegna, in termini di semplificazione e snellimento dell’*iter* selettivo, al fine di svolgere le previste fasi nel rispetto delle norme e delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da “COVID-19”, contenendo al massimo l’arco temporale necessario alla conclusione dell’*iter* selettivo in argomento,

D E T E R M I N A

Articolo 1

1. Per i motivi citati in premessa, gli articoli della determinazione n. 56431/2020 di seguito riportati nonché gli allegati in essi richiamati sono integralmente così sostituiti o abrogati:

“Art. 1

Posti a concorso

1. *È indetto, per l’anno accademico 2020/2021, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 930 allievi marescialli al 92° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza.*
2. *I posti disponibili sono così ripartiti:*
 - a) *n. 860 sono destinati al contingente ordinario di cui:*
 - 1) *n. 15 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;*

- 2) *n. 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;*
- b) *n. 70 sono destinati al contingente di mare di cui:*
 - 1) *n. 15 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC);*
 - 2) *n. 20 per la specializzazione “nocchiere” (NCH);*
 - 3) *n. 30 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM);*
 - 4) *n. 5 per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC).*
3. *Dei 30 posti disponibili per il contingente di mare – specializzazione “tecnico di macchine”, n. 7 sono riservati ai militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per “motorista navale” presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorità di cui all’articolo 2, comma 4, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.*

I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al relativo corso di cui al comma 1 con esonero dalle prove concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di “motorista navale” con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, a quelli di grado più elevato. A parità di grado, è prevalente l’anzianità di servizio e, a parità della stessa, la maggiore età.
4. *La specializzazione “motorista navale” deve essere posseduta alla data di scadenza dei termini di cui all’articolo 3, commi 1 e 6, e conservata fino all’ammissione al corso di formazione.*
5. *La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non è ammessa per più di due volte.*
6. *I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni.*
7. *Lo svolgimento del concorso comprende:*
 - a) *prova scritta di preselezione, consistente in questionari a risposta multipla;*
 - b) *prova di efficienza fisica;*
 - c) *accertamento dell’idoneità psico-fisica;*
 - d) *accertamento dell’idoneità attitudinale;*
 - e) *prova orale di cultura generale;*
 - f) *valutazione dei titoli.*
8. *Il Corpo della guardia di finanza, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili anche connesse all’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere, rimodulare o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti a concorso e/o di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo.*

Art. 6 **Documentazione**

1. *Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza:*
 - a) *la relativa documentazione caratteristica deve essere:*
 - 1) *chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 6;*
 - 2) *inderogabilmente compilata entro il 30° giorno, revisionata e perfezionata – con la firma per presa visione del valutato – entro il 40° giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la sua formazione;*
 - b) *il Centro di Reclutamento provvede a richiedere il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettera a), numero 2), riferito alla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 3, commi 1 e 6;*
 - c) *i Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:*
 - 1) *eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'articolo 2, da parte dei partecipanti al concorso;*
 - 2) *eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso.*
2. *I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal "Documento Unico Matricolare" (D.U.M.). A tal fine le strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione del Comandante Generale n. 225632, in data 20 luglio 2016, e successive modificazioni e integrazioni, devono:*
 - a) *provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione;*
 - b) *aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;*
 - c) *procedere alla parifica dei relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini comunicati dal Centro di Reclutamento, secondo le modalità di cui alla circolare del Comando Generale – I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016;*
 - d) *far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex articolo 10 norme di attuazione del "Nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di Finanza";*
 - e) *comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente Sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.*
3. *Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta di preselezione di cui all'articolo 11, il Centro di Reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:*
 - a) *rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;*

b) *copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;*

c) *certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.*

4. *È altresì onere dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o più titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 e/o preferenziali elencati all'articolo 23 del bando e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione può essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla "ricevuta di avvenuta accettazione" purché in presenza della "ricevuta di avvenuta consegna".*

I candidati che concorrono per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione "motorista navale" devono inviare a mezzo PEC, all'indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it, la citata documentazione al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre 2020, qualora non già presente agli atti matricolari.

I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, l'Amministrazione pubblica che la detiene.

Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza fisica o il 30 settembre 2020 se concorrenti per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione "motorista navale".

5. *I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2019/2020 dovranno presentare, secondo le modalità e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 2.*
6. *I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dal momento della restituzione.*
7. *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.*

Art. 7
Commissione giudicatrice

1. *La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale Generale del Corpo e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello:*
 - a) *Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;*
 - b) *Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri.*
A partire dalla prova orale, detta sottocommissione è integrata:
 - 1) *da due esperti o docenti, membri, nelle materie oggetto di valutazione in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della Commissione.*
 - 2) *da almeno una ulteriore sottocommissione, fermo restando l'unico Presidente, avente la medesima composizione di quella originaria, comprensiva dei membri di cui al numero 1);*
 - c) *Sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;*
 - d) *Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;*
 - e) *Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente Sottocommissione o, a parità di grado, comunque con anzianità superiore), membri;*
 - f) *Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ispettori in servizio permanente effettivo, composta da almeno dieci ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.*
2. *Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.*
3. *Per l'eventuale valutazione della prova orale dei candidati che hanno richiesto di sostenerla in lingua tedesca, le competenti sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore.*
4. *Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:*
 - a) *di personale di sorveglianza individuato dall'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione;*
 - b) *dell'ausilio di esperti;*
 - c) *di personale specializzato e tecnico.*
5. *La Sottocommissione di cui al comma 1, lettera f), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.*

Art. 11**Modalità di convocazione e svolgimento della prova scritta di preselezione**

1. *I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sosterranno, la prova scritta di preselezione consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana.*
2. *La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova e le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da "COVID-19", nonché eventuali variazioni, saranno resi noti mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it" e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).*

Le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da "COVID-19" saranno altresì notificate ai candidati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza mediante l'invio di apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato da ogni candidato per la registrazione al citato portale.

3. *I candidati che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 4.*
4. *Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i candidati.*
5. *I candidati che concorrono per i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, qualora abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere delle prove in lingua tedesca, possono altresì sostenere, a richiesta, la prova scritta di preselezione in tale idioma e ottenere, sul posto l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa per eventuali chiarimenti sulle modalità di esecuzione della prova.*
6. *Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero.*
7. *Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni nonché elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.*

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

8. *I quesiti da somministrare ai candidati in sede di prova sono tratti da una banca dati composta per:*
 - a) *il 70 per cento da domande già rese disponibili sul portale attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it", nella relativa sezione;*
 - b) *il restante 30 per cento da ulteriori nuovi test che non saranno pubblicati.*
9. *Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova scritta di preselezione, da parte dei candidati, saranno fornite informazioni utili sul citato portale.*

10. *La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).*

La medesima Sottocommissione attribuisce a ciascun candidato un punto di merito da zero a venti, pari alla conversione aritmetica del punteggio risultante dalla correzione del test, arrotondato alla seconda cifra decimale.

11. *Superano la prova scritta di preselezione e, pertanto, sono ammessi alla prova di efficienza fisica, di cui all'articolo 15, i candidati classificatisi nei primi:*

- a) *n. 1.570 posti della graduatoria del contingente ordinario;*
- b) *n. 110 posti della graduatoria del contingente di mare, così distinti:*
 - 1) *n. 28 posti della graduatoria per la specializzazione "nocchiere abilitato al comando" (NAC);*
 - 2) *n. 36 posti della graduatoria per la specializzazione "nocchiere" (NCH);*
 - 3) *n. 37 posti della graduatoria per la specializzazione "tecnico di macchine" (TDM);*
 - 4) *n. 9 posti della graduatoria per la specializzazione "tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta" (TSC).*

Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso.

12. *L'esito della prova scritta di preselezione sarà reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso sul portale attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it" o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).*

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14.

13. *I candidati risultati idonei alla prova scritta di preselezione, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica (solo se non appartenenti al Corpo), all'accertamento dell'idoneità attitudinale e alla prova orale, secondo il calendario e le modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto sul portale e presso l'Ufficio di cui al comma 12 a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della prova scritta di preselezione di cui al medesimo comma.*

Tali prove si svolgeranno secondo la tempistica e l'ordine di seguito riportato:

- a) *1° giorno: prove di efficienza fisica;*
- b) *2° e 3° giorno: accertamento dell'idoneità psico-fisica, solo per i candidati non appartenenti al Corpo idonei alle prove di efficienza fisica;*
- c) *4° giorno: accertamento dell'idoneità attitudinale;*
- d) *5° giorno: prova orale.*

14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:

- a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
- b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12

Modalità e data di svolgimento della prova scritta

[Abrogato]

Art. 13

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

[Abrogato]

Art. 14

Revisione della prova scritta

[Abrogato]

Art. 15

Prove di efficienza fisica

1. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione alle prove di efficienza fisica consistenti, per entrambi i contingenti e a prescindere da quanto indicato nella domanda di partecipazione al concorso, nelle seguenti prove:
 - a) salto in alto;
 - b) corsa piana 1000 m.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nella nuova tabella in allegato 3: anche in una sola delle discipline di cui al comma 1, determinerà la non idoneità e quindi l'esclusione dal concorso;
3. Ai fini della redazione della graduatoria unica di merito del contingente/specializzazione per il quale si concorre, al candidato idoneo sarà attribuito, in base al tempo conseguito nella corsa piana, l'eventuale punteggio incrementale secondo quanto riportato nella nuova tabella in allegato 3.
4. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validità di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla Federazione Medico Sportivo Italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in cui esercitano medici in qualità di specializzati in medicina dello sport.

5. *I candidati di sesso femminile devono, altresì, produrre un test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato.*

Le concorrenti che, alla data di svolgimento della prova di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento:

- a) *con riserva, alla prova orale;*
 - b) *d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere le predette prove di efficienza fisica e i successivi accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell'originario concorso.*
6. *Il certificato di cui al comma 4 e il referto relativo al test di gravidanza di cui al comma 5 dovranno essere alternativamente:*

- a) *consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme al Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione alle prove di efficienza fisica;*
- b) *inviati, entro la medesima data, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla "ricevuta di avvenuta accettazione" purché in presenza della "ricevuta di avvenuta consegna".*

Se il certificato e il referto inviati non sono redatti in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestati, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che li hanno rilasciati in caso di copia informatica di documento analogico, al candidato è fatto obbligo di presentare gli stessi in originale o in copia conforme il giorno di effettivo svolgimento della prova.

La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) provvede all'esclusione dal concorso dei candidati per i quali non dispone, alla data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica e prima dell'inizio delle stesse, dell'originale o di copia conforme del predetto certificato/referto.

7. *Il candidato che per qualsiasi motivo non sostiene ovvero non completa le prove di efficienza fisica è escluso dal concorso.*
8. *I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica, se non appartenenti al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.*
9. *Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.*

Art. 16
Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. *La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica nei confronti dei candidati non appartenenti al Corpo idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle condizioni dei soggetti al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia.*
2. *Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it. In tema di:*
 - a) *difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato D.M. 155/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che ne prevede la compatibilità con l'arruolamento nel Corpo;*
 - b) *visus, il candidato deve essere in possesso:*
 - 1) *se concorrente per il contingente ordinario o per il contingente di mare – specializzazioni “nocchiere” (NCH) e “tecnico di macchine” (TDM), di un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche;*
 - 2) *se concorrente per il contingente di mare – specializzazioni “nocchiere abilitato al comando” (NAC) e “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC), di acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilità oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;*
 - c) *tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nei termini di cui al punto 19, lettera a), numero 221, delle citate direttive tecniche.*

Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione “nocchiere abilitato al comando” non devono essere altresì affetti dalle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 9.
3. *Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:*
 - a) *visita medica generale;*
 - b) *esami delle urine ed ematochimici;*
 - c) *visita neurologica;*
 - d) *visita cardiologica con elettrocardiogramma;*
 - e) *visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.*

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.

4. *La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo ulteriori giornate di attività rispetto alla tempistica di cui all'articolo 11, comma 13.*

In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.

5. *I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:*

- a) *visita medica generale;*
- b) *esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;*
- c) *eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.*

In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

6. *I candidati che, alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 13, prestano servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica.*

7. *Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento è immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:*

- a) *disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;*
- b) *difetto di senso cromatico normale alle:*
 - 1) *matassine colorate per i candidati del contingente ordinario e del contingente di mare – specializzazioni "nocchiere" (NCH) e "tecnico di macchine" (TDM);*
 - 2) *tavole pseudoisocromatiche per i candidati che concorrono per i posti del contingente di mare – specializzazioni "nocchiere abilitato al comando" (NAC) e "tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta" (TSC);*
- c) *positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e di II livello.*

8. *La Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:*

- a) *nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7, dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;*
- b) *nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.*

9. *La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:*

- a) *presentata al Centro di Reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della Sottocommissione di cui al comma 1;*
- b) *integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 4) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di Reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.*

L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Marescialli – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità.

Entro il medesimo termine, la predetta documentazione può, in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it purché:

- 1) *redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;*
- 2) *non contenente immagini diagnostiche strumentali.*

In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla "ricevuta di avvenuta accettazione" purché in presenza di "ricevuta di avvenuta consegna".

Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la documentazione che entro il suddetto termine di dieci giorni sia:

- 3) *stata spedita o inviata anche se pervenuta oltre lo stesso;*
- 4) *consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia e il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di Reclutamento.*

In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati.

La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) sia priva dei prescritti requisiti o non pervenga in originale secondo le modalità e nei termini ivi indicati.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

10. *I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale. Sono parimenti ammessi, con riserva, gli aspiranti giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al comma 9.*

11. *Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.*
12. *A scioglimento della riserva di cui all'ultimo periodo del comma 10, la Sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 9 e valutata la certificazione prodotta, può:*
 - a) *esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;*
 - b) *riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio.*
13. *Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.*
14. *Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, è definitivo.*
15. *Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.*

Art. 18

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. *L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera f), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it.*
2. *L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.*
3. *Detto accertamento si articola in:*
 - a) *uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;*
 - b) *uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;*
 - c) *uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;*
 - d) *un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;*
 - e) *un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.*
4. *Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:*
 - a) *non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;*
 - b) *eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.*

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f).

5. *I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere la prova orale, secondo il calendario e le modalità comunicati con l'avviso di cui all'articolo 11, comma 13, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. Coloro che hanno sostenuto l'accertamento attitudinale a mente di quanto previsto all'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 16, risultando idonei, sono ammessi con riserva alla prova orale.*
6. *Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.*
7. *Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.*

Art. 19 **Prova orale**

1. *La prova orale ha luogo davanti alle Sottocommissioni indicate all'articolo 7, comma 1, lettera b), e consiste in:*
 - a) *un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15 minuti);*
 - b) *un esame di geografia (durata massima 15 minuti);*
 - c) *un esame di matematica (durata massima 15 minuti).*
2. *I programmi riportati in allegato 6, relativi alle singole materie, sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.*
3. *Le Sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti ventesimi arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.*
4. *Al termine di ogni seduta, le competenti Sottocommissioni compilano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro, è reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario per il rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da "COVID-19", a modalità telematiche. L'esito delle prove orali è, comunque, notificato a ogni candidato.*
5. *Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato un punto di merito non inferiore a dieci ventesimi.*
6. *I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a dieci ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.*
7. *Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.*

Art. 20 **Prove facoltative di lingua straniera e di informatica**

[Abrogato]

Art. 21

Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali

1. *Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, l'accertamento dell'idoneità attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 15, 16, 18 e 19, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), hanno facoltà – su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it;*

Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

2. *Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.*
3. *Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.*
4. *I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del "COVID-19", a una o più prove concorsuali di cui al comma 1 sono rinviati su istanza dell'interessato a sostenere le prove non effettuate nell'ambito del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure.*

L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento di riconoscimento.

Le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.

Art. 23

Graduatorie finali di merito

1. *Le Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), predispongono distinte graduatorie finali di merito per il contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente di mare.*
2. *Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 7, a esclusione della lettera f).*

3. *Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai concorrenti calcolato sommando i seguenti valori numerici:*
 - a) *punto di merito ottenuto nella prova scritta di preselezione;*
 - b) *punto di merito conseguito nella prova orale;*
 - c) *eventuale punteggio incrementale ottenuto nella prova di efficienza fisica;*
 - d) *eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di uno o più titoli.*

4. *A parità di merito, è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza.*

5. *In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.*

I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.

6. *La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso della specializzazione di "motorista navale" è formata secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, incrementata della maggiorazione di punteggio ottenuta all'esito della valutazione dei titoli di cui all'articolo 22.*

7. *Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso, i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'articolo 1, comma 2.*

I concorrenti per i posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), non beneficiano di tale riserva laddove risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. *Le riserve di posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), saranno soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i concorrenti che, nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario, si collochino già in posizione utile per essere nominati vincitori.*

9. *Le candidate risultate positive al test di gravidanza e ammesse d'ufficio a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, una o più prove e accertamenti di cui agli articoli 15, 16 e 18, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, qualora idonee, saranno:*

- a) *inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nelle graduatorie uniche di merito del presente concorso e avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate;*
- b) *immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso.*

La relativa posizione di graduatoria sarà determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.

10. *Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere ricoperti i posti riservati di cui all'articolo 1:*

- a) *comma 2, lettera a), gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario;*
- b) *comma 3, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito della specializzazione "Tecnico di Macchine" che concorrono per i posti non riservati. Il medesimo meccanismo opera a beneficio degli appartenenti al Corpo in possesso di specializzazione "motorista navale" nel caso in cui risultino non coperti uno o più posti non riservati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 3), fermo restando il limite di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni.*

11. *Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti:*

- a) *i posti del contingente ordinario, le unità disponibili sono conferite in aumento al contingente di mare in proporzione al numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni;*
- b) *i posti di una o più specializzazioni del contingente di mare, le unità disponibili sono conferite in aumento:*
 - 1) *alle altre specializzazioni a concorso con il medesimo criterio di cui alla precedente lettera a);*
 - 2) *al contingente ordinario.*

12. *Le graduatorie sono rese note con avviso sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it>, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).*

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 25

Mancata presentazione al corso e differimento del candidato

- 1. *Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunciatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.*
- 2. *Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aq0230000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato Comandante che può differire la presentazione del candidato in altra data.*

I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.

Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati a cura della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza.

3. *Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall'inizio del corso, l'interessato è rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.*

Allegato 3 al bando
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI INCREMENTALI

CONTINGENTE ORDINARIO E DI MARE									
PROVE OBBLIGATORIE	PROVA	SESSO	TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE						NOTE
	Salto in alto	Uomini	1,10 m	==	==	==	==	==	Massimo due tentativi da effettuare entrambi nel tempo complessivo di 3 minuti.
		Donne	0,95 m	==	==	==	==	==	
	Corsa piana m. 1000	Uomini	4'45"	Da 4'44" a 4'31"	Da 4'30" a 4'16"	Da 4'15" a 4'00"	Da 3'59" a 3'44"	Meno di 3'44"	
Donne		5'30"	Da 5'29" a 5'16"	Da 5'15" a 5'01"	Da 5'00" a 4'45"	Da 4'44" a 4'30"	Meno di 4'30"		
Punteggio incrementale spettante		Idoneità	0,05	0,10	0,20	0,30	0,40		

Allegato 7 al bando

[Abrogato]

Roma, 24 giugno 2020

F.to
(Gen. C.A. Giuseppe Zafarana)